



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI ^ Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot.nr.036699/2012

Ordinanza Dirigenziale Nr. 00378/2012

Oggetto: ampliamento della zona pedonale nel Centro Storico cd integrazione della D.G.C. n.13 del 01/08/2003; istituzione permanente dell'area pedonale via San Domenico – tratto compreso tra vico Romanelli e via Santa Caterina – Provvedimento attuativo della D.G.C. nr.104 del 02/07/2012.

IL DIRIGENTE DELLA VI ^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE Comandante il Corpo di P.M.

PREMESSO che il Comune di Monopoli rappresenta la Comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico;

CONSIDERATO che il Comune di Monopoli, con provvedimento della Regione Puglia è stato già inserito nell'elenco dei Comuni a vocazione turistica per il periodo 1°aprile/31ottobre, ad attestazione della peculiarità del territorio e delle attrattive fornite in loco;

RILEVATO, altresì, che nel centro storico cittadino con D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003 (attuativa della predetta D.G.C.) risulta istituita una zona pedonale dalle ore 20,30 alle ore 24,00 dei giorni di sabato, domenica e festivi, con conseguente divieto di circolazione e transito per tutti i tipi di veicoli, ad eccezione di quelli a braccia, e fatta eccezione per i possessori di garage dotati di apposito contrassegno rilasciato dalla P.A. – limitatamente al transito necessario al ricovero dei mezzi negli appositi locali;

VISTA la Relazione Tecnica – con parere - del Dirigente della VI ^ A.O. POLIZIA LOCALE con prot.n.0029987 del 28 maggio 2012 in ordine alla inibizione al traffico veicolare in via San Domenico, area ove ha sede la locale Compagnia e Stazione Carabinieri di Monopoli;

DATO ATTO che la presenza di un sito strategico militare, quale è rappresentato dalla locale Compagnia e Stazione dei Carabinieri, alla quale accedono prioritariamente le Forze di Polizia e mezzi militari, risulta certamente degno di specifica valutazione da parte dell'Autorità comunale, per l'importanza che può assumere la necessità di selezionare veicoli e persone che accedano alla via San Domenico e preservare il sito da intrusioni e interferenze dei privati cittadini con le attività di polizia in corso, direttamente connesse con la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità, e per 24 ore/die;

DATO ATTO che ogni Provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art.5 co.3 del Codice della Strada, e che le motivazioni, secondo il combinato disposto dell'art.7, co.1, lett.a) e b) e dell'art.6, co.4, lett.a) e b) c.d.s., possono essere relative alla sicurezza pubblica, alla sicurezza della circolazione, alla tutela della salute, alla pubblica incolumità, alla tutela del patrimonio stradale, ad esigenze tecniche, ad esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada (vedi recente parere Ministero Infrastrutture e dei Trasporti D.T.N.S.I.S. – Direzione Generale S.S. Divisione I I – prot.n.2312 del 04/12/2012);

CONSIDERATO altresì che la nuova sistemazione del basolato della stessa via San Domenico, ha dato pregio architettonico allo stesso sito, che oggi si pone in tutta la sua suggestiva fisionomia e degno di considerazione e tutela da parte della P.A.; di conseguenza la selezione dei veicoli che possano accedere all'area – via San Domenico - diventa altresì utile strumento nell'ambito delle valutazioni circa il superiore interesse pubblico sotteso alla decisione da assumere, finalizzato alla tutela dei Servizi pubblici (la "Pubblica Sicurezza" svolta dal Corpo militare ivi collocato, la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità da preservare in occasione delle attività di polizia giudiziaria in svolgimento) in favore della collettività, salvaguardando comunque e sempre gli utenti che l'articolo 3, comma 1° punto 53-bis del codice della strada definisce "utenti deboli" che potrebbero avere comunque sempre libero accesso alla strada.

CONSIDERATO inoltre che al fine di soddisfare le esigenze rappresentate ai punti precedenti, può essere prevista l'istituzione della **pedonalizzazione della via San Domenico – tratto compreso tra vico Romanelli e via Santa Caterina** – in considerazione della necessità di preservare il deflusso dal centro storico verso Largo Vescovile dei soli veicoli dei residenti (muniti di permesso permanente regolarmente rilasciato dalla P.A.) nelle vie S.Caterina e via Cimino, consentendo comunque la circolazione ai soli veicoli di polizia e in servizio di emergenza, oltre che ai velocipedi e ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie (eccezioni già contenute nelle previsioni di all'art.3, comma 1 numero 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285), oltre che ai residenti/frontisti all'interno della predetta area pedonale, purchè il veicolo sia destinato al ricovero in area privata fuori dalla sede stradale e fatte salve tutte le prescrizioni e previsioni già contenute nella D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003;

VISTA la D.G.C. n.104 del 02/07/2012 che ha deliberato di istituire la zona pedonale nel centro storico sulla via San Domenico, a partire dall'intersezione con Vico Romanelli, e che la stessa per ragioni di ordine tecnico – al fine di consentire il deflusso dal centro storico verso Largo Vescovile dei soli veicoli dei residenti (muniti di permesso permanente regolarmente rilasciato dalla P.A.) nelle vie S.Caterina e via Cimino – deve avere termine in corrispondenza dell'intersezione con la via S.Caterina;

VALUTATO il superiore interesse pubblico sotteso al Provvedimento da assumere, finalizzato alla tutela della collettività, per favorire – come conseguenza – anche l'aggregazione dei cittadini nel centro storico, salvaguardando comunque gli utenti che l'articolo 3, comma 1° punto 53-bis del codice della strada definisce "utenti deboli";

VISTO l'art.7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.485 (nuovo codice della strada) e suo Regolamento di Esecuzione ed attuazione che prevede poi che i Comuni provvedano con Deliberazione della Giunta a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo

conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

RILEVATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a dare attuazione all'atto di indirizzo dell'organo giuntale e disporre per l'attivazione dell'istituzione dell'area pedonale predetta, secondo modalità e termini compatibili con la precitata D.G.C.;

VISTO l'art. 107, comma 2° del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 (T. U. EE. LL.);

VISTI gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale

O R D I N A

richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente Provvedimento,

l'ISTITUZIONE dell'area pedonale nel centro storico di Monopoli - ad integrazione di quella già prevista e disciplinata dalla D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003, secondo le seguenti modalità:

- **AREA PEDONALE su via San Domenico - tratto di strada compreso tra Vico Romanelli e via Santa Caterina - con eccezione dei veicoli di polizia e in servizio di emergenza, oltre che velocipedi e veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie (eccezioni già contenute nelle previsioni di all'art.3, comma 1 numero 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) e dei veicoli dei residenti frontisti muniti di garage fuori dalla sede stradale ;**

La presente Ordinanza andrà in vigore con l'apposizione della regolare segnaletica verticale integrativa a quella già esistente. Ove possibile l'acquisizione delle strutture, l'area pedonale potrà essere delimitata da barriere automatiche il cui impianto sia regolarmente omologato ai sensi del c.d.s. e suo regolamento di Esecuzione.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi revocate, ovvero devono ritenersi complementari, integrative e/o comunque valide per la parte non contrastante.

AVVERTENZE

Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità sulle strade interessate al Provvedimento avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentire il regolare funzionamento dell'area pedonale individuata.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa per conoscenza a:

Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;

Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;

Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;

al Signor Sindaco

ai Dirigenti del Comune di Monopoli;

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 - nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

A V V I S A

➤ A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.

➤ In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la proceduruali cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

➤ A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI Area organizzativa Polizia Locale.

Dal Comando della Polizia Municipale, -5 luglio 2012

IL DIRIGENTE VI ^ AREA ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)